

Uffici e stabilimento: 10098 RIVOLI (TO)
Via Vajont 77-011/9576428 -9 Fax 011/9592439
INTERNET: www.3tsrl.it – E-mail: info@3tsrl.it
P.IVA/C.F./R.I.TO: 00767880016
R.E.A. C.C.I.A.A. TO-439049



**Trattamenti
Termici
Torino S.r.l.**
Capitale sociale: € 46.800 i.v.
N° CERT-05718-2003-AQ-HOU-IATF
IATF Certificate N° 0397498



Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE L

WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023



Atto organizzativo “whistleblowing”

Con delibera del 11.12.2023 il Consiglio di Amministrazione di 3 T s.r.l. ha adottato l’atto organizzativo (protocollo) per la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito “D.lgs. n. 24/2023” o “Decreto Whistleblowing”).

Tale protocollo è pubblicato sul sito della Società (www.3tsrl.it) ed ha l’obiettivo di perseguire gli atti illeciti garantendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione delle persone che effettuano la segnalazione.

I canali di comunicazione interna adottati da 3 T s.r.l. sono idonei a garantire la massima riservatezza delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

A tutela della persona segnalante, 3 T s.r.l. punisce e rende nulli gli atti ritorsivi eventualmente posti in essere nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione; la tutela viene estesa anche ai soggetti che sul posto di lavoro hanno un legame stretto con la persona segnalante.

L’atto organizzativo “whistleblowing” è stato diffuso e pubblicato sul sito aziendale affinché i dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori di 3 T s.r.l. possano comunicare eventuali illeciti commessi sul posto di lavoro, a fronte di una massima tutela e riservatezza da parte della Società.

Qui di seguito si riportano gli aspetti più rilevanti delle Linee Guida adottate.

Ambito oggettivo delle segnalazioni

Ai sensi del Decreto Whistleblowing devono essere considerate le Violazioni “rilevanti” (che consentono cioè, l’applicazione delle misure di tutela previste dalla normativa) quelle che consistono in tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e più precisamente in:

- **Violazioni del diritto nazionale:**
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.lgs. 231/2001.
- **Violazioni del diritto dell’U.E.:**
 - a) Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.lgs.



24/2023 riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito i c.d. reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

b) atti o emissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

c) atti od emissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'U.E. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società, tra cui la messa in atto di meccanismi il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

d) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.

A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito le c.d. pratiche abusive quali l'adozione, da parte di un'impresa dominante, di prezzi c.d. predatori, sconti target, vendite abbinate, contravvenendo in tal modo alla tutela della libera concorrenza.

Non possono essere oggetto di segnalazione di whistleblowing (con conseguente inapplicabilità delle misure di tutela):

- rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione, e alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;



Le Segnalazioni, inoltre, non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Tutele del Segnalante

3 T s.r.l. agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte.

3 T s.r.l. ha previsto specifiche misure a tutela del whistleblower e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

3 T s.r.l., in forza di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023, ha previsto un sistema di tutele a garanzia del segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023¹.

Affinché le persone segnalanti possano beneficiare del regime di protezione è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- che si tratti di un soggetto compreso nell'elenco di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023;
- che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto D.Lgs. n. 24/2023;
- che il segnalante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere veritiere le informazioni;

-
- ¹ i Facilitatori;
 - le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - i colleghi di lavoro della persona segnalante e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.



- che la segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni o esterni.

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Sistema Disciplinare, così come disciplinato all'interno del Modello 231, la violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di condotte illecite. In particolare, a tutela del segnalante, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023, ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione o inefficiente gestione del canale di segnalazione interno.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 24/2023, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2 c.1 lettera m) del D.Lgs. n. 24/2023.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. Il Datore di lavoro ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 c. 2 e c. 3 del D.Lgs. n. 24/2023.

Inoltre, la riservatezza del segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale e/o civile del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di Organi di Controllo originatisi a seguito della Segnalazione stessa.



• **Limitazioni della tutela del Segnalante e tutela del Segnalato**

Il Decreto Whistleblowing ammette dei casi in cui il Segnalante non ha diritto di tutela:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave;
- Segnalazioni anonime, essendo la presente Linea Guida preordinata a tutelare il Segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, le tutele possono trovare applicazione qualora a seguito di una Segnalazione anonima venga svelato il nome del Segnalante.

Nelle suddette ipotesi al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Non è, peraltro, esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Infine, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

• **Divieto di Ritorsione**

Sono vietate le Ritorsioni ed è sanzionata ogni misura ritorsiva nei confronti della persona del Segnalante o di chi denuncia all'autorità giudiziaria o contabile le Violazioni previste dal Decreto Whistleblowing delle quali si è venuti a conoscenza.

La Società tutela il Segnalante e gli Altri soggetti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 da qualsiasi forma di Ritorsione, attraverso il riconoscimento di regole volte a impedire o sterilizzare gli effetti di atti o provvedimenti volti a punire il Segnalante per aver rivelato informazioni.

All'interno di questo divieto imposto dalla normativa vigente vi rientra non solo il comportamento, atto o omissione posto in essere in ragione della Segnalazione che cagioni un danno ingiusto al Segnalante, ma anche il tentativo attuato o la minaccia di ritorsione. Il danno ingiusto provocato può essere anche indiretto.

Inoltre, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, nel caso del Segnalante, è a carico



dell'azienda che li ha posti in essere, tenuta, dunque, a dimostrare che le misure assunte sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Per quanto riguarda invece gli altri soggetti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 diversi dal Segnalante, ricade in capo a quest'ultimi l'onere di provare che il comportamento, l'atto o omissione è stato posto in essere a causa della Segnalazione, avente dunque carattere ritorsivo.

A presidio di questa forma di tutela, il Decreto Whistleblowing prevede che il Segnalante possa comunicare all'ANAC le misure ritorsive che ritenga di aver subito.

Contenuto della Segnalazione

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (ad es. occultamento o distruzione di prove).

Resta fermo il requisito della buona fede del Segnalante che, ricorre qualora il medesimo, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.lgs. 24/2023.

Quanto al contenuto, la Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della Segnalazione, anche ai fini della sua ammissibilità:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un **recapito** a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti medesimi;
- le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il Segnalante potrà, inoltre, fornire eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

E' indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti. Non sono infatti ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, nonché le informazioni già totalmente di dominio pubblico.



Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se trasmesse con le modalità previste dal presente documento, sono prese in considerazione per ulteriori verifiche solo qualora il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, non devono essere istruite nei tempi e con le modalità richieste dal Decreto Whistleblowing e non beneficiano delle tutele ivi previste. Resta fermo che, nei casi di segnalazione anonima, qualora il Segnalante sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni trovano applicazione in ogni caso le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023.

La Segnalazione Whistleblowing deve essere effettuata tramite i canali interni istituiti da 3 T s.r.l..

Canali interni per effettuare la Segnalazione Whistleblowing

Sono individuati i seguenti canali di Segnalazione interna idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la sicurezza delle informazioni, prevedendone l'accesso selettivo solo da parte del personale specificamente autorizzato. In particolare, sono disponibili:

- A. Canale di posta ordinaria**, che permette di effettuare le segnalazioni a mezzo posta ordinaria e garantisce, laddove possibile rispetto ai dati forniti dal segnalante, nella fase di gestione della segnalazione stessa, il trattamento disposto dal Decreto Whistleblowing ai fini delle comunicazioni con il segnalante.

Le Segnalazioni effettuate a mezzo posta ordinaria saranno ammesse se indirizzate al **Gestore delle Segnalazioni, all'attenzione del Dott. Riccardo Perinetto – membro dell' OdV di 3 T s.r.l. – Corso G. Matteotti 44 – - CAP 10121 - Torino**, utilizzando la seguente dicitura **“segnalazione whistleblowing, riservata – non aprire”** e se debitamente circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In assenza di tale espressa dicitura, la Segnalazione non potrà essere ricevuta e gestita in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle informazioni **la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente, a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.**

Saranno adottate tutte le più opportune misure per garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati della Segnalazione (ad es. conservando la segnalazione e la relativa documentazione all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza).

- B. Incontro diretto**, volto a consentire al whistleblower di richiedere un incontro diretto con il



Gestore al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione. Suddetto incontro viene fissato tramite apposita e-mail all'indirizzo r.perinetto@studioperinetto.it.

Lo svolgimento dell'incontro deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta presso lo Studio professionale del Segnalante sito in Torino – corso G. Matteotti 44.

Il Gestore trascrive integralmente quanto riferito dal segnalante e sottopone il verbale al "Segnalante" per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione. Una copia del verbale verrà consegnata al segnalante.

Gestione delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni inviate per il tramite dei canali sopra descritti sono indirizzate, ricevute ed esaminate dal **Gestore delle Segnalazioni di 3 T s.r.l.**

Operano in qualità di Gestori delle Segnalazioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro:

- Il Dott. Riccardo Perinetto, membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Avv. Federica Capra, consulente esterno incaricato della gestione e domiciliata in Torino – corso G. Matteotti 44 presso lo Studio Perinetto.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Gestore deve essere inoltrata dal ricevente al Gestore entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Ai fini della gestione e analisi delle segnalazioni, occorre distinguere a seconda che la segnalazione abbia o meno ad oggetto potenziali violazioni del Decreto 231 e/o del Modello 231 adottato da 3 T s.r.l. In particolare, rispetto a ogni segnalazione ricevuta, il Dott. Riccardo Perinetto, membro dell'Organismo di Vigilanza, opera un'analisi preliminare della stessa al fine di verificare la sussistenza di violazioni del Decreto 231 e/o del Modello 231 adottato da 3 T s.r.l. Laddove tale analisi preliminare abbia dato esito negativo, la segnalazione sarà trasmessa dall'OdV al consulente esterno incaricato per l'espletamento delle attività di gestione e analisi conseguenti.

Pertanto, il Gestore (i.e. l'OdV laddove rilevino i profili 231 o, in caso contrario, il consulente esterno incaricato):

- invia avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricevimento;
- da diligente seguito, mantenendo, ove possibile, l'interlocuzione con il segnalante e richiedendo integrazioni, ove necessario;
- fornisce un adeguato riscontro, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della



segnalazione;

- se la segnalazione appare *prima facie* manifestamente infondata o generica, tale da non consentire la comprensione dei fatti, o corredata da documentazione inadeguata o inconcludente, la segnalazione viene archiviata;
- se la segnalazione appare rientrante nell'ambito dei requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, avvia l'indagine interna sui fatti o i comportamenti segnalati per valutarne la sussistenza.
- informa il segnalante dell'esito della segnalazione al termine dell'indagine e comunque entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore può richiedere ulteriori elementi al segnalante attraverso il Portale, ovvero l'indirizzo di posta ordinaria, o anche di persona se il segnalante ha richiesto un incontro diretto.

Inoltre, per lo svolgimento di eventuali ulteriori indagini che si rendessero necessarie o opportune, il Gestore potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali più idonee alla luce del caso concreto ovvero di consulenti specializzati nella materia oggetto della segnalazione. In questo caso, il Gestore trasmette alla struttura competente solo le informazioni necessarie.

Sulla base dei risultati, verranno condivise con le funzioni aziendali preposte le azioni proposte, che possono comportare:

- misure volte a superare le criticità dei processi rilevate a seguito della segnalazione, da trasmettere al vertice aziendale;
- eventuali proposte di azioni nei confronti del segnalato nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- eventuali proposte di azioni nei confronti del segnalante nel caso in cui emerga che la segnalazione sia stata fatta con dolo o in malafede.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della normativa privacy coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del Segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante mettendo in atto misure le tecniche e organizzative previste nella presente Linea Guida adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla



normativa vigente. È fatto salvo che, l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

Conservazione delle Segnalazioni

Le Segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura o per il diverso termine di conservazione previsto ex lege. La decorrenza dei termini di conservazione discende dall'esito finale della Segnalazione (i.e. archiviazione diretta, risultanze dell'istruttoria finale; trasmissione alle Autorità competenti, etc.);

Informazione e formazione

3 T s.r.l. promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del Whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter, etc.). Al riguardo, 3 T s.r.l. assicura:

- idonea formazione con riguardo al soggetto/soggetti preposti alla gestione del canale interno, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto esterno;
- idonea comunicazione a tutti i destinatari del Decreto Whistleblowing con riguardo ai canali di segnalazione interni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazione esterne.

Canale esterno

Il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC, solo per le Violazioni previste dal Decreto Whistleblowing e laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal Decreto Whistleblowing, ossia:

- mancata attivazione dei canali interni da parte di 3 T s.r.l.;
- la Segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing e della presente Linea Guida, non ha avuto seguito;



- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni. In ordine ai fondati motivi, si specifica che il Segnalante deve poter ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella Violazione, vi sia il rischio che la Violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante).
- ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente².

Divulgazione pubblica

Il Segnalante può, altresì, effettuare una Divulgazione pubblica delle informazioni sulle Violazioni previste dal Decreto Whistleblowing e di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, solo al ricorrere delle seguenti condizioni stabilite dallo stesso decreto, ossia:

- il Segnalante ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni, o che possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

² Ai sensi dell'art. 62 della Direttiva (UE) 1937/2019.

Uffici e stabilimento: 10098 RIVOLI (TO)
Via Vajont 77-011/9576428 -9 Fax 011/9592439
INTERNET: www.3tsrl.it – E-mail: info@3tsrl.it
P.IVA/C.F./R.I.TO: 00767880016
R.E.A. C.C.I.A.A. TO-439049



**Trattamenti
Termici
Torino S.r.l.**

Capitale sociale: € 46.800 i.v.
N° CERT-05718-2003-AQ-HOU-IATF
IATF Certificate N° 0397498



Nella Divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto Whistleblowing per il segnalante. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la segnalazione potrà essere trattata, ai fini della riservatezza dei dati del segnalante e nel caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, alla stregua di una segnalazione anonima; al divulgatore sono comunque garantite le tutele previste in caso di ritorsioni.

Al segnalante è richiesto di trasmettere alla 3 T s.r.l. la segnalazione oggetto di Divulgazione pubblica effettuata tramite e-mail all'indirizzo r.perinetto@studioperinetto.it